



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Obbligo di Pos: ecco le sanzioni; sì agli strumenti alternativi senza commissioni

Autore: Redazione | 11/11/2013



***L'obbligo del Pos per professionisti e imprese scatta dal 1° gennaio ma non c'è il decreto attuativo: ecco come avverrà il procedimento di contestazione e quali saranno le relative sanzioni; prevista la denuncia alla Guardia di Finanza.***

Piaccia o no, dal 1° gennaio 2014, imprese e professionisti non potranno rifiutare

pagamenti con carte di debito da parte dei propri clienti. Il che significherebbe munirsi dei cosiddetti Pos, pagando i relativi costi alle banche (per i costi, leggi l'articolo: ["Quanto costa il Pos all'avvocato"](#)).

Per rendere tuttavia effettivo l'obbligo previsto dal Governo Monti, è necessario un **decreto attuativo** del Ministero dello Sviluppo economico che fissi le **regole di attuazione** per tutti i professionisti e le imprese. Il decreto, ad oggi, manca ed è difficile che sia emanato entro la scadenza del 1° gennaio. Il che potrebbe anche significare un rinvio dell'obbligo (di questo abbiamo parlato la scorsa settimana nell'articolo ["Avvocati: il Pos è rinviato?"](#))

In ogni caso il Mise ha avviato incontri con i professionisti, e sta lavorando al testo con il supporto della Banca d'Italia. Insomma, i lavori sono appena iniziati.

I punti critici in discussione - che saranno oggetto del dibattito tra le istituzioni e i rappresentanti degli esercenti e professionisti - sono essenzialmente due: l'individuazione di **importi minimi** sotto i quali l'obbligo di bancomat potrebbe non scattare, e il nodo dei **costi** per gli esercenti e i professionisti (che suscita vivaci proteste tra gli interessati).

### **Ridurre i costi per piccoli esercenti e professionisti**

Per ridurre i costi di gestione a carico degli esercenti, le strade allo studio sono diverse. Il Dl sviluppo-bis apre la possibilità di usare "**ulteriori strumenti di pagamento** elettronici anche con tecnologie mobili". In pratica, il decreto attuativo potrebbe aprire ai pagamenti tramite **smartphone** o **tecnologie alternative al Pos**. L'altra ipotesi è quella di un'applicazione selettiva del nuovo obbligo, ad esempio in base al fatturato delle imprese o dei professionisti coinvolti.

Peraltro, è atteso da tempo un altro provvedimento (questa volta del Ministero

dell'Economia e delle Finanze), previsto dal Dl salva-Italia, proprio per **ridurre gli oneri** sugli esercenti legati al pagamento con le carte.

## **Il procedimento di contestazione**

Qualunque **intermediario finanziario** (banche, poste, Sim), o notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili che hanno notizia di **violazioni** a questo divieto, sono obbligati a darne comunicazione entro 30 giorni sia al ministero dell'Economia, sia alla **Guardia di Finanza**. In caso di omessa comunicazione, tali soggetti saranno passibili di una sanzione dal 3 al 30% del valore dell'operazione.

Il ministero dell'Economia contesterà le sanzioni.

- Entro **90 giorni** dalla data del protocollo di arrivo della segnalazione, il ministero deve **notificare la contestazione** all'autore della violazione.

- Il soggetto contestato potrà inviare **memorie** difensive scritte entro 30 giorni dalla notifica e/o chiedere di essere ricevuto in audizione dalla Ragioneria territoriale competente.

- Se l'ufficio ritiene fondata la contestazione e di non accettare la difesa del soggetto contestato, emette un **decreto sanzionatorio**, che riporta i motivi e le risposte alle eventuali deduzioni prodotte dall'autore della violazione.

- Il provvedimento che contiene le sanzioni deve essere inviato **entro cinque anni dalla notifica** della contestazione. Trascorso il termine, il credito per l'Erario è prescritto.

- Nei successivi 30 giorni dalla ricezione, il soggetto contestato può fare **ricorso al Tribunale**. Altrimenti, le somme divengono dovute e saranno iscritte a ruolo.

## **Guardia di Finanza**

La notizia segnalata alla **Guardia di Finanza**, invece, ha il solo scopo di consentire una valutazione della **violazione in termini di accertamento**, per eventuali imponibili sottratti a tassazione. Se si ravvisa questa ipotesi, infatti, la Gdf deve comunicarlo anche all'agenzia delle Entrate.

## **Le sanzioni**

Le sanzioni applicabili per chi viola l'obbligo di pagamento tracciabile da mille euro in su, hanno un importo minimo irrogabile di **3mila euro**. Questo valore è applicabile a prescindere dalla tipologia di trasferimento (contanti, assegni senza clausola di non trasferibilità o titoli al portatore).

Per tutti i movimenti illegittimi di valore fino a 50mila euro, è prevista una sanzione compresa tra l'**1% e il 40% dell'importo trasferito**, fermo restando il limite minimo dei 3mila euro. Per valori superiori, si applica una sanzione compresa tra il 5% e il 40 per cento.

È consentita una "**definizione agevolata**" della sanzione se il trasferimento non è stato superiore a **250mila euro**.

Entro **60 giorni dalla notifica** del decreto sanzionatorio, infatti, la sanzione dovuta è del 2%, purché il soggetto coinvolto non abbia già usufruito della stessa possibilità nei 365 giorni precedenti per una contestazione analoga.

Per le violazioni relative ai saldi presenti su libretti di deposito bancari o postali al portatore, che deve essere inferiore a mille euro, la sanzione prevista va dal **30 al 40% dal saldo**.

